



# **Insinger de Beaufort**

**NORME PER LA TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI**

(D.LGS. 385 dell'1/9/1993 – Delibera CICR del 4/3/2003)

**FOGLIO INFORMATIVO**

**Contratto di Apertura di Credito in Conto Corrente  
garantito da Pegno su strumenti finanziari**

**Data decorrenza: 1/4/2005**

**Ultimo aggiornamento: 31/3/2005**

## INFORMAZIONE SULLA BANCA

Bank Insinger de Beaufort N.V. (Italia), Succursale della Bank Insinger de Beaufort N.V., sede in Roma, Via dei Due Macelli, 48 CAP 00187 (Italia), e-mail: info@insinger.it, iscritta all'Albo delle banche presso la Banca d'Italia al n. 5506, Registro delle Imprese di Roma n. 06836331006 (R.E.A. n. 993109), Partita IVA e Codice Fiscale n. 06836331006, ABI 03203, aderisce al Fondo di diritto olandese (Collectieve Garantieregeling), è soggetta alla vigilanza della Banca Centrale Olandese (De Nederlandsche Bank) e, nell'ambito della vigente normativa, della Banca d'Italia. Capitale Sociale e delle Riserve al 31.12.2004 Euro 69.934.659,00. Bank Insinger de Beaufort N.V. è interamente controllata da Insinger de Beaufort Holdings S.A., società quotata sulla borsa di Lussemburgo.

## CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI

L'apertura di credito in conto corrente è il contratto con il quale la banca mette a disposizione del Cliente una somma di denaro a tempo determinato o indeterminato, concedendogli la facoltà di addebitare il conto corrente fino ad una cifra concordata oltre la disponibilità.

Il pegno su titoli e valori o sull'insieme di titoli e valori finanziari garantisce il soddisfacimento del credito concesso dalla banca con preferenza rispetto agli altri creditori.

Il pegno su strumenti finanziari – dematerializzati e non – in gestione accentrata nonché sul valore dell'insieme di strumenti finanziari dematerializzati si costituisce, oltre che con atto scritto, anche con la registrazione in appositi conti presso la banca secondo quanto richiesto dalla normativa di riferimento (D.LGS n. 213/98 e T.U.F. D. LGS n. 58/98).

Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti:

- variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (tassi di interesse ed altre commissioni e spese del servizio) ove contrattualmente previsto;
- In caso di inadempimento dell'obbligazione garantita con il pegno, la banca può far vendere, con il preavviso pattuito, il bene dato in garanzia.

## CONDIZIONI ECONOMICHE

<b>Interessi:</b>	
Interessi a debito su affidamenti di natura finanziaria	il tasso minimo di offerta applicato alle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema più 1,75 punti percentuali (attualmente: 3,75%)
Commissione massimo scoperto	nessuna
Criterio di calcolo per gli interessi a credito/ debito	anno civile (365/ 366 giorni)
Istruttoria pratica di affidamento	nessuna
Costituzione pratica di pegno	nessuna

Il servizio è regolato dalle norme e dalle condizioni economiche del “Conto Corrente di Corrispondenza” e del” Pegno su Titoli e Valori”, per la consultazione delle quali si rinvia ai relativi Fogli informativi.

## LEGENDA

Strumenti finanziari	Azioni ed altri titoli rappresentativi di capitale di rischio negoziabili sul mercato dei capitali; obbligazioni, titoli di Stato ed altri titoli di debito; quote di fondi comuni di investimento; indici ecc.
Strumenti finanziari non dematerializzati	Strumenti finanziari emessi in forma non cartacea e contabilizzati con mere scritture contabili.

## **SINTESI DELLE PRINCIPALI CLAUSOLE CONTRATTUALI DEL CONTRATTO DI CONTO CORRENTE DI CORRISPONDENZA E SERVIZI CONNESSI**

### **MODALITÀ DI LAVORO**

Salva espressa istruzione contraria e salvo che dalla natura dell'operazione emerga una diversa esigenza, tutti i rapporti di dare e avere fra Banca e Cliente titolare del conto sono regolati con annotazione sul conto stesso.

I rapporti di dare e avere vengono chiusi con la periodicità convenuta, portando in conto, oltre agli interessi creditori e debitori, le commissioni e le spese ed applicando le trattenute fiscali di legge, con valuta data di regolamento. Il saldo periodico così calcolato produce interessi secondo le medesime modalità.

L'invio degli estratti conto, ad ogni chiusura, sarà effettuato dalla Banca, per lettera o tramite internet, entro il termine di 30 giorni dalla data di chiusura, anche in adempimento degli obblighi di cui all'art.1713 c.c.

Salvo quanto previsto al successivo comma, trascorsi 60 giorni dalla data del ricevimento degli estratti conto senza che sia pervenuto alla Banca per iscritto un reclamo specifico, gli estratti conto si intenderanno senz'altro approvati dal Cliente.

Nel caso di errori di scritturazione o di calcolo, omissioni o duplicazioni di partite, il Cliente può esigere la rettifica di tali errori od omissioni, nonché l'accreditamento con pari valuta degli importi erroneamente addebitati od omessi entro il termine di prescrizione ordinaria decorrente dalla data di ricevimento dell'estratto conto; entro il medesimo termine di prescrizione ed a decorrere dalla data di invio dell'estratto, la Banca può ripetere quanto dovuto per le stesse causali e per indebiti accreditamenti.

### **MODIFICHE CONTRATTUALI**

La Banca si riserva la facoltà di modificare in qualsiasi momento le norme che disciplinano i rapporti regolati in conto corrente, qualora sussista giustificato motivo.

Le comunicazioni relative saranno validamente fatte dalla Banca con un preavviso non inferiore a 15 giorni, mediante lettera semplice all'ultimo indirizzo indicato dal Cliente, oppure mediante avviso esposto nei locali della Banca o pubblicato nella stampa locale ed entreranno in vigore con la decorrenza indicata in tale comunicazione od avviso. Il Cliente ha facoltà di recedere dal contratto.

### **FACOLTÀ DI RECESSO**

Salvo diverso accordo, e fermo restando quanto disposto per l'ipotesi di apertura di credito e di sovvenzione, ad ognuna delle parti è sempre riservato il diritto di esigere l'immediato pagamento di tutto quanto sia comunque dovuto, nonché di recedere dal contratto di conto corrente e/o dalla inerente convenzione di assegno, dandone comunicazione per iscritto e con il preavviso di 15 giorni. Il recesso dal contratto provoca la chiusura del conto.

Sul saldo risultante dalla chiusura definitiva, per qualsiasi motivo, del conto, gli interessi nella misura pattuita continueranno a decorrere fino alla data di estinzione del debito e verranno regolati e computati senza capitalizzazione periodica.

## **ASSEGNI**

Le disposizioni con assegni sul conto presso la Banca si effettuano, salvo diverso accordo, mediante l'uso di moduli per assegni forniti dalla Banca contro rimborso del costo.

Il Cliente è tenuto a custodire con ogni cura i moduli di assegni ed i relativi moduli di richiesta e a dare immediata comunicazione scritta alla Banca della perdita o sottrazione dei moduli stessi. Da tale momento egli non sarà responsabile delle conseguenze dannose derivanti dall'uso abusivo o illecito dei predetti moduli.

Con la cessazione del rapporto di conto corrente, i moduli non utilizzati devono essere restituiti alla Banca.

In caso di prelievi a mezzo carte di debito e di credito, in conformità alle Norme che regolano detto servizio, la Banca – qualora per effetto di tali prelievi le disponibilità in conto fossero divenute insufficienti – non provvederà al pagamento degli eventuali assegni che ad essa pervenissero per il pagamento, ancorché emessi in data anteriore a quella del prelievo ed ancorché del prelievo stesso la Banca abbia notizia successivamente al ricevimento o alla presentazione degli assegni stessi, ma prima dell'addebito in conto.

L'importo degli assegni bancari, assegni circolari, vaglia o altri titoli similari è accreditato con riserva di verifica e salvo buon fine e non è disponibile prima che la Banca ne abbia effettuato la verifica o l'incasso e che dell'avvenuto incasso abbia avuto conoscenza la dipendenza accreditante.

La valuta applicata all'accreditamento determina unicamente la decorrenza degli interessi, senza conferire al Cliente la disponibilità dell'importo.

Qualora tuttavia la Banca consentisse al Cliente di disporre, in tutto o in parte, di tale importo prima di averne effettuato l'incasso ed ancorché sull'importo sia iniziata la decorrenza degli interessi, ciò non comporterà affidamento di analoghe concessioni per il futuro. La Banca si riserva il diritto di addebitare in qualsiasi momento l'importo dei titoli accreditati anche prima della verifica o dell'incasso e ciò anche nel caso in cui abbia consentito al Cliente di disporre anticipatamente dell'importo medesimo.

In caso di mancato incasso, la Banca si riserva tutti i diritti ed azioni, compresi quelli di cui all'art. 1829 c.c., nonché la facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, l'addebito in conto.

Gli assegni pagati dalla Banca vengono addebitati sul conto del Cliente con valuta data di emissione, salvo il caso di post-datazione, nel quale l'addebito viene fatto con valuta data di pagamento, se il titolo è presentato allo sportello, o di negoziazione, se l'incasso avviene tramite altra Banca, fatti salvi gli adempimenti degli obblighi fiscali.

## APERTURE DI CREDITO

Le aperture di credito che la Banca ritenesse eventualmente di concedere al Cliente sono soggette alle seguenti statuizioni:

- a) il Cliente può utilizzare in una o più volte la somma messagli a disposizione e può, con successivi versamenti, ripristinare la sua disponibilità;
- b) se l'apertura di credito è a tempo determinato, il Cliente è tenuto ad eseguire alla scadenza il pagamento di quanto da lui dovuto per capitali, interessi, spese, imposte e tasse ed ogni altro accessorio, anche senza un'espressa richiesta della Banca;
- c) la Banca ha la facoltà di recedere in qualsiasi momento, anche con comunicazione verbale, dall'apertura di credito, ancorché concessa a tempo determinato, nonché di ridurla o di sospenderla; per il pagamento di quanto dovuto, sarà dato al Cliente, con lettera raccomandata, un preavviso non inferiore a 2 giorni;
- d) qualora l'apertura di credito sia concessa ad un Cliente che rivesta la qualità di consumatore ai sensi dell'art.1469 bis, comma 2, c.c., la Banca ha la facoltà di recedere dall'apertura di credito a tempo indeterminato, di ridurla o di sospenderla con effetto immediato al ricorrere di un giustificato motivo, o con un preavviso non inferiore a 7 giorni. Nel caso di apertura di credito a tempo determinato, la Banca ha la facoltà di recedere, di ridurre o di sospendere con effetto immediato l'affidamento al ricorrere di una giusta causa. In entrambe le ipotesi, per il pagamento di quanto dovuto, sarà dato al Cliente, con lettera raccomandata, un termine di 15 giorni;
- e) il Cliente ha la facoltà di recedere dall'apertura di credito con effetto di chiusura dell'operazione mediante pagamento di quanto dovuto;
- f) in ogni caso il recesso ha l'effetto di sospendere immediatamente l'utilizzo del credito concesso;
- g) le eventuali disposizioni allo scoperto che la Banca ritenesse di eseguire dopo la scadenza convenuta o dopo la comunicazione del recesso, non comportano il ripristino dell'apertura di credito neppure per l'importo delle disposizioni eseguite. L'eventuale scoperto consentito oltre il limite dell'apertura di credito non comporta l'aumento di tale limite;
- h) le disposizioni del presente articolo, fatta eccezione per il comma precedente, si applicano ad ogni altro credito o sovvenzione contrattualmente prevista, comunque e sotto qualsiasi forma, concessi dalla Banca al Cliente;

In caso di recesso dall'apertura di credito da parte della Banca, il Cliente è tenuto a costituire senza dilazione i fondi necessari per il pagamento degli assegni tratti prima del ricevimento della comunicazione del recesso, dei quali non sia decorso il termine di presentazione.

Nel caso in cui al comma precedente, la compensazione per crediti non liquidi ed esigibili, prevista dall'art.11, comma 2, delle condizioni generali relative al rapporto Banca - Cliente, si intende operata al momento stesso della ricezione della comunicazione di recesso da parte del Cliente.

## COMPENSAZIONE

Qualora la Banca si avvalga della compensazione di legge di cui all'art.11, comma 1, delle condizioni generali relative al rapporto Banca-Cliente, essa non è tenuta a pagare gli assegni tratti o presentati con data posteriore alla stessa, nei limiti in cui, per effetto dell'intervenuta compensazione, sia venuta meno la provvista.

Qualora la Banca operi la compensazione per crediti non liquidi ed esigibili, prevista dall'art.11, comma 2, delle condizioni generali relative al rapporto Banca – Cliente, essa non è tenuta a pagare – nei limiti in cui sia venuta meno la provvista – gli assegni tratti o presentati con data posteriore al ricevimento da parte del Cliente della comunicazione dell'intervenuta compensazione.

Nei casi previsti dai comma precedenti, il Cliente è tenuto a costituire immediatamente i fondi necessari per il pagamenti tratti con data anteriore all'intervenuta compensazione, dei quali non sia ancora spirato il termine di presentazione, sul conto o sui conti a debito dei quali la compensazione medesima si è verificata e nei limiti in cui quest'ultima abbia fatto venire meno la disponibilità.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso di conti intestati a più persone.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso di recesso dall'apertura di credito.

## TEMPI NECESSARI PER L'ESTINZIONE DEL CONTO CORRENTE

Il tempo necessario per la chiusura (estinzione) del conto corrente è pari a 15 giorni lavorativi successivi alla data di ricezione della richiesta.

## PROCEDURE DI RECLAMO

Per eventuali contestazioni in ordine ai rapporti intrattenuti con la banca il Cliente può rivolgersi all'Ufficio Reclami della stessa.